



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE(titolo III dello Statuto)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Gli istituti di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e distinti per capi.

Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2 Istituti di consultazione popolare

La consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

assemblee pubbliche
questionari
petizioni
istanze
referendum consultivi/ abrogativi

Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali in relazione dell'interesse generale o specifico e limitato agli argomenti oggetto della consultazione.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

CAPO II ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3 Finalità

La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative di interesse popolare.

In particolare possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;

la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;

la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;

lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;

altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini;

Art. 4 Convocazione, iniziativa e modalità

La convocazione dell'Assemblea è indetta per iniziativa del Consiglio o della Giunta.

L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento ed il termine entro il quale la stessa dovrà tenersi.

Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini;
- b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione,
- c) sito internet del Comune

Art. 5 Organizzazioni e partecipazione - conclusioni

Le Assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.

Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse in un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.

Il Sindaco incarica il funzionario competente di disporre, nel più breve tempo, l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto.

Conclusa l'istruttoria provvede all'emanazione del provvedimento o se del caso all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo competente.



CAPO III CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 6 Finalità e metodi

Il Consiglio o la Giunta Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvate dal Consiglio o dalla Giunta Comunale mentre il funzionario competente dispone l'impegno di spesa necessario.

La consultazione può essere effettuata nei confronti di tutti i cittadini o di una parte di essi

Art. 7 Organizzazione

Il Consiglio Comunale nomina la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo.

La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

La Commissione è formata da un rappresentante per ciascun gruppo di minoranza e da un numero di rappresentanti del gruppo consiliare di maggioranza pari a quello dei rappresentanti delle minoranze aumentato di uno. Il Presidente è nominato nel proprio seno.

La Commissione, seguendo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, definisce :

- a) i contenuti del questionario attraverso una chiara e sintetica formulazione dei quesiti;
- b) l'eventuale delimitazione delle fasce di cittadini da consultare;

L'ufficio comunale incaricato provvede:

- a) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati ed alla classificazione delle risposte espresse nonché alla loro fedele rappresentazione complessiva;
- b) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;

art. 8 Consultazione – esito – utilizzazione

La Commissione organizzatrice, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti.

Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione più idonei.

Il risultato delle consultazioni è rimesso, sotto ogni aspetto, alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

CAPO IV PETIZIONI

art. 9 Finalità

Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.

Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza.

art. 10 Numero minimo di firme e promotori

Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno il 5% dei soggetti iscritti nelle liste elettorali

La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti. In mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

art. 11 Raccolta delle firme

Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.

Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo, la data di nascita e la residenza.

Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

art. 12 Autenticazione delle firme

Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.

Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma dei due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

13 deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.

Il Difensore Civico effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, l'iscrizione dei presentatori alle liste elettorali nonché la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune.

art. 14 Decisione

La Giunta o il Consiglio Comunale adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 90 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del protocollo apposto sulla petizione.

Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.

Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.

art. 15 Comunicazione

La decisione deve essere comunicata ai promotori e pubblicata all'Albo Pretorio

L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione.

CAPO V ISTANZE

art. 16 Finalità

Le istanze, di cui all'art. 36 dello Statuto, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

art. 17 Modalità di presentazione

Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.

Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati.

All'atto della presentazione, l'Ufficio Protocollo del Comune rilascia una ricevuta.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

art. 18 Esito e comunicazioni

Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti.

Il Responsabile degli Affari generali del Comune assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.

In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta.

CAPO VI REFERENDUM CONSULTIVO ED ABROGATIVO

art. 19 Finalità

Il referendum è un istituto di partecipazione popolare, previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento. Deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale (finanza comunale, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni).

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo o abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:

- a) il Consiglio comunale, a maggioranza di almeno due terzi dei propri componenti;
- b) almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Con il **referendum consultivo** gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altro atto, provvedimento, indirizzo o iniziativa riguardante materie di competenza locale, per consentire agli organi comunali di assumere le determinazioni di competenza dopo aver verificato gli orientamenti della comunità.

Con il **referendum abrogativo**, che può riguardare esclusivamente atti di competenza del Consiglio comunale, gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito all'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Il referendum abrogativo avente ad oggetto atti deliberativi deve essere, a pena di inammissibilità dell'istanza, richiesto formalmente attraverso il deposito delle firme (art. 26) entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dei provvedimenti oggetto di referendum.

art. 20 Svolgimento dei referendum

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale, nell'arco di un anno solare potrà essere svolta una sola tornata referendaria in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto con esclusione delle elezioni comunali e provinciali.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti ed altri stampati informativi.

Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione.

art. 21 Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, il Consiglio delibera in merito all'indizione del referendum con maggioranza di almeno 2/3 dei Consiglieri.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Responsabile del settore finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Tale proposta deve avere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

art. 22 Iniziativa dei cittadini

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum, i promotori costituiti in Comitato, in numero non inferiore a cinque, devono depositare apposita comunicazione al Sindaco, precisando il domicilio eletto ed il coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La comunicazione deve indicare in modo chiaro e sintetico i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, in modo che possa esprimersi sullo stesso, in alternativa, un voto favorevole o un voto contrario. Ogni comunicazione può avere per oggetto un solo quesito. I promotori possono allegare alla stessa apposita memoria, volta ad illustrare lo scopo e gli obiettivi dell'iniziativa referendaria.

Art. 23 Consultazione preventiva del difensore civico

Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

Art. 24(Raccolta delle firme)

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli recanti all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito formulato con l'istanza di cui all'articolo 22.

I fogli devono essere presentati a cura dei promotori alla Segreteria del Comune per la vidimazione. Il funzionario li restituisce entro due giorni lavorativi dalla presentazione.

La raccolta delle firme avviene a cura dei promotori, dal giorno successivo alla restituzione..

Art. 25(Autenticazione delle firme)

Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.

Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.

L'autenticazione delle firme effettuata dai Consiglieri Comunali, dal Segretario Comunale o suo delegato o dai funzionari incaricati dal Sindaco è esente da spese.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque impedito, di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale, che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

Art. 26 (Deposito delle firme)

Il deposito con unico atto, presso la Segreteria del Comune, dei fogli contenenti le firme vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Il deposito dei fogli contenenti le firme deve comunque essere effettuato non oltre novanta giorni dalla data di vidimazione. Qualora il termine cada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo alla data di ammissibilità del referendum.

In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, il procedimento s'intende concluso senza possibilità di ulteriore corso.

Art. 27 (Verifica di regolarità delle firme)

Il Segretario Comunale, entro 10 giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di referendum con esclusivo riferimento al numero minimo (almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali) ed alla validità delle sottoscrizioni, nonché all'osservanza dei termini di deposito delle firme.

L'esito della verifica di regolarità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato ai promotori. Contestualmente viene dato annuncio mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

Art 28 Giudizio di legalità e ammissibilità e procedibilità

Il giudizio di legalità, ammissibilità della proposta referendaria, è attribuito, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, al Difensore Civico che si deve pronunciare entro trenta giorni dal deposito delle firme di cui al precedente art. 26

Nel giudizio di legalità di cui al precedente comma, ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità dell'iniziativa del referendum, vengono considerati i contenuti del quesito che si intende proporre e ne viene accertata la compatibilità con i limiti disposti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Il Difensore Civico può decidere di assegnare ai promotori un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare per iscritto memorie sulle eventuali illegittimità emerse, ovvero rettifiche od integrazioni del quesito. In tal caso resta sospesa la decorrenza del termine di trenta giorni dal deposito della richiesta di referendum di cui al precedente art. 26

Alla scadenza del termine assegnato, il Difensore Civico decide definitivamente sulla base del testo contenente le rettifiche o integrazioni accettate dai promotori ovvero, in caso contrario, in base al quesito originariamente presentato.

Dell'esito del procedimento di ammissibilità è dato annuncio mediante affissione di apposito avviso all'Albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni.

Il Comitato dei Promotori ha facoltà di ricorrere avverso la decisione del Difensore Civico presso le strutture territoriali competenti entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma.

CAPO VII INDIZIONE, COMMISSIONE PER I REFERENDUM

Art. 29 (Indizione/nomina commissione)

Entro sessanta giorni dalla data di adozione della delibera del Consiglio di cui all'art. 21 per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale o di avvenuta verifica di regolarità per i referendum di iniziativa dei cittadini, la Giunta Municipale, (in base all'ordine cronologico di deposito delle richieste dichiarate ammissibili per i referendum di iniziativa dei cittadini), delibera l'indizione del referendum, fissando il periodo di svolgimento delle operazioni di voto nel seguente modo:

1. fra il 15 aprile ed il 15 giugno immediatamente successivi alla delibera di indizione, se essa è stata assunta fra il 1 agosto dell'anno precedente ed il 28 febbraio
2. fra il 15 settembre ed il 15 novembre immediatamente successivi alla delibera di indizione, se essa è stata assunta fra il 1 marzo ed il 31 luglio

La delibera di indizione dei referendum viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio.

Il Sindaco, entro dieci giorni dalla delibera di indizione dei referendum, costituisce e convoca la Commissione per i Referendum composta da :



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

- a) Difensore civico comunale;
- b) Responsabile ufficio Affari Generali;
- c) Segretario Comunale;

cui spetta il compito di verificare che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori del referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il luogo della votazione;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro **avvenuta verifica di regolarità**.

Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.

Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

CAPO VIII CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

Art. 30 (Chiusura delle operazioni)

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Difensore Civico, sentito il Comitato dei promotori, dichiara che le operazioni relative non **avranno** più corso. La decisione assunta dal Difensore Civico deve essere corredata di adeguata motivazione, trasmessa alla Commissione dei referendum ed al Segretario Comunale che provvederà a pubblicarla entro dieci giorni presso l'Albo pretorio, per un periodo di quindici giorni. Il Comitato dei Promotori ha facoltà di ricorrere avverso la decisione assunta dal Difensore Civico presso le strutture territoriali competenti entro novanta giorni dalla pubblicazione.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

Quando vengano meno i presupposti e le condizioni per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e altri mezzi d'informazione disponibili.

CAPO IX

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

art. 31 Organizzazione

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie é diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali.

La Segreteria Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali.

art. 32 Procedure

Ciascun ufficio di Sezione per il referendum é composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vi-ce Presidente e da un Segretario

Ai componenti dell'Ufficio di Sezione é corrisposto l'onorario previsto dalla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale. Quando la consultazione comprende anche referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

art. 33 Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale é costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risul-tanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referenda-ria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se é stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adu-nanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono re-gistrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Com-missione Comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da te-nersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'uffi-cio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli ac-certamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali del-le adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nel-l'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del re-stante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo previsto dalla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie.
9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni.

CAPO X

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

art. 34 Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha raggiunto il quorum il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare e ha raggiunto il quorum, il Consiglio adotta motivate deliberazioni conseguenti, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

art. 35 Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme più idonee a diffondere bene la decisione stessa.
2. Quando trattasi di referendum di iniziativa popolare copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.



Comune di Vaprio d'Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

art. 36 Disciplina del procedimento referendario

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto Comunale e alla normativa vigente.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

Delb. C.C. n.... del07

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO:

che con nota pervenuta in data 15.04.2005, prot. n.5510, l'allora Segretario della locale sezione dei Democratici di Sinistra chiedeva copia del Regolamento sulla Partecipazione così come previsto dall'art.37 dello Statuto Comunale;

che, mancando tale Regolamento, veniva incaricata la già insediata Commissione Consiliare per la revisione del Regolamento delle Commissioni di redigerne una bozza da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

che i consiglieri di minoranza, con nota pervenuta in data 2 c.m. hanno chiesto l'inserimento all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio dell'approvazione del Regolamento in argomento fornendo l'allegato testo di loro gradimento;

che con deliberazione n. 89 del 3 c.m. la Giunta Comunale deliberava di chiedere un parere tecnico ad un legale amministrativista con particolare riferimento alla responsabilità, anche patrimoniale, che potrebbe derivare al Comune in relazione all'ipotesi di "*referendum abrogativo*"

che la Commissione, nell'ultima riunione tenutasi il 25 c.m., ha approvato a maggioranza l'allegato testo che, rispetto a quello presentato dalle minoranze contiene alcune correzioni formali ma, meglio evidenziata in grassetto, una sostanziale integrazione dell'art. 19;

ESAMINATI i sopra indicati testi depositati agli atti nonché il parere espresso dall'avvocato Giovanni Mariotti;

VISTI , in particolare, gli artt. 36 e 37 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere di competenza, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

UDITA la relazione del Sindaco nella quale si evidenzia:

PRESO ATTO degli interventi.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Delb. C.C. n.... del07



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

DELIBERA

1 DI APPROVARE il Regolamento sulla Partecipazione così come risulta nell'allegato testo che forma pertanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento, una volta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, sarà depositato per dieci giorni presso la Segreteria Comunale con relativo avviso di deposito affisso all'Albo Pretorio;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo.

il Responsabile dell'Organizzazione Generale dei Servizi
Dott. Luigi Poggioli